

ProMo S.c.r.l.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE-SCOPO-SEDE-DURATA-SFERA DI ATTIVITA'

ARTICOLO 1

E' costituita una Società consortile ai sensi dell'art.2615-ter del c.c. nella forma di Società a responsabilità limitata, che viene denominata "Società per la Promozione dell'Economia Modenese – Società Consortile a r.l.", in sigla "ProMo S.c.r.l."

ARTICOLO 2

La Società ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività produttive della Provincia di Modena favorendo i processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di prodotto.

La Società si propone inoltre di promuovere progetti di qualificazione dell'ambiente esterno alle imprese con particolare riguardo allo sviluppo di strutture di terziario avanzato.

In particolare ProMo si propone:

- di costituire un punto di incontro delle diverse realtà economiche ed istituzionali della provincia per la definizione di progetti di promozione dello sviluppo;
- di coordinare le diverse iniziative promozionali e di servizio alle imprese assumendo, ove se ne ravvisi la necessità, partecipazioni nel capitale di società;
- assumere un ruolo promozionale nei confronti delle funzioni previste nel Quartiere degli Affari di Modena-Cittanova;
- essere riferimento per lo sviluppo del Quartiere Fieristico in rapporto con Bolognafiere;
- utilizzare le potenzialità offerte dalla disponibilità della sede del Centro Servizi di Via Virgilio per promuovere iniziative al servizio dell'apparato produttivo specie in accordo con l'Università.

La Società potrà inoltre compiere studi e ricerche, svolgere attività di formazione, promuovere campagne pubblicitarie e svolgere attività editoriale legata agli scopi sociali; potrà infine effettuare operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, creditizie o finanziarie utili al raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 3

La Società ha sede legale in Modena.

Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

Sedi amministrative, agenzie e filiali, potranno essere istituite o soppresse con deliberazione consiliare.

ARTICOLO 4

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo, fino al 31.12.2050; tale termine potrà essere prorogato, prima della sua scadenza, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

ARTICOLO 5

I Soci esercitano i diritti a loro spettanti dalle leggi o dal presente Statuto in misura proporzionale alla loro quota di capitale sociale posseduta.

TITOLO II SOCI -CAPITALE SOCIALE PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 6

Possono far parte della Società:

- a) gli Enti pubblici;
- b) le Associazioni che operano nell'interesse delle imprese che possono essere Socie del Consorzio;
- c) gli imprenditori, sia individuali che collettivi, che abbiano interesse ai servizi del Consorzio, purché con sede nel territorio dello Stato;
- d) le Università;
- e) gli Istituti e le Aziende di credito.

ARTICOLO 7

Il capitale sociale è fissato in € 1.996.085,27 (unmilionenovecentonovantaseimilazerottantacinque virgola ventisette) ed è diviso in quote del valore nominale minimo di € 258,23 (duecentocinquantotto virgola ventitre).

La maggioranza assoluta del capitale sociale deve essere detenuta dagli Enti pubblici.

Le quote di partecipazione alla Società superiori al minimo sono frazionabili in altre quote di minore importo, non inferiori al minimo, al fine di favorire, attraverso la cessione di queste ultime, da parte degli associati, l'adesione alla Società di altri operatori economici in possesso dei prescritti requisiti.

Il frazionamento di cui sopra non può avvenire senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2610 c.c., in caso di cessione dell'azienda da parte di un consorziato, il terzo acquirente non subentra nel rapporto sociale.

Il capitale sociale potrà essere aumentato in relazione alle richieste di ammissione di nuovi Soci o per affrontare nuovi programmi sociali, con deliberazione assembleare che abbia conseguito il consenso di almeno due terzi del capitale sociale anche in seconda convocazione.

ARTICOLO 8

Le quote sociali non possono essere trasferite con effetto nei confronti della Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il trasferimento delle quote sociali, avvenuto nel rispetto delle modalità e con l'osservanza degli obblighi a tal fine previsti, avrà effetto dal momento dell'iscrizione del cessionario nel libro Soci.

ARTICOLO 9

Chi ha interesse a diventare socio o acquistando da un socio una quota sociale o sottoscrivendo, a seguito di delibera di aumento del capitale sociale, una quota di nuova emissione, deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione che potrà respingerla qualora l'ingresso dell'aspirante socio possa risultare pregiudizievole per il conseguimento dell'oggetto sociale o in conflitto con gli interessi della società a causa di condizioni oggettive o dell'attività svolta o accoglierla sulla base di una valutazione insindacabile.

In caso di mancato accoglimento della domanda la Società è tenuta a motivare la decisione.

ARTICOLO 10

Il recesso dalla Società è regolato dalle norme di legge.

ARTICOLO 11

Può essere escluso il Socio che non adempia agli obblighi assunti verso la Società o che sia ammesso alle procedure concorsuali.

E' inoltre escluso il Socio imprenditore che abbia cessato la propria attività di impresa, anche per cessione dell'azienda a terzi, ovvero per dichiarazione di fallimento. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea Ordinaria.

ARTICOLO 12

Il Consiglio di Amministrazione delibera a carico dei Soci che siano consenzienti, la prestazione dei contributi necessari per il conseguimento degli scopi sociali, con riferimento, alle spese indicate nel Bilancio di previsione annuale ed in conformità con i criteri fissati dall'Assemblea.

La deliberazione del Consiglio deve essere assunta, in queste ipotesi, con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 13

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge e può essere svolta in prima o in seconda convocazione anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante lettera raccomandata da spedire almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza o con altro sistema di convocazione telematico, che fornisca le stesse garanzie di ricezione; l'avviso deve contenere le indicazioni di cui all'art.2479 bis c.c.

L'Assemblea è convocata su iniziativa del Consiglio di Amministrazione tutte le volte che esso lo riterrà necessario o opportuno, oppure quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un quinto del capitale sociale o dai Sindaci; in questi ultimi casi la convocazione dovrà venire effettuata non oltre trenta giorni dalla richiesta stessa.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o qualora

ricorrano le condizioni previste dal secondo comma dall'art.2364 del C.C.entro 180 giorni. Funge da Presidente dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione determinandone il numero, la durata ed il compenso;
- nominare i componenti il Collegio Sindacale, il Presidente dello stesso e determinarne i compensi;
- approvare il Bilancio d'esercizio;
- approvare il Bilancio preventivo e la relazione previsionale;
- deliberare su altre questioni ad essa demandate dal consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Ordinaria si considera validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza del numero di soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (quorum costitutivo).

Le deliberazioni dell'Assemblea così costituita, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (quorum deliberativo).

Per l'Assemblea Straordinaria sono previsti gli stessi quorum che disciplinano l'Assemblea Ordinaria.

Le votazioni dell'Assemblea, salva diversa richiesta della maggioranza dei presenti, avvengono per alzata di mano.

Le deliberazioni di approvazione del Bilancio preventivo debbono, anche in seconda convocazione, essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di variazione del capitale sociale e su ogni modificazione dello Statuto;
- decidere l'eventuale scioglimento anticipato della Società;
- decidere su qualsiasi altro argomento di sua competenza, in forza di legge.

ARTICOLO 14

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri.

Ai sensi dell'art. 2449 del c.c., spetta alla Camera di Commercio la nomina di 5 membri e al Comune e alla Provincia la nomina di un membro ciascuno.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e, qualora ne ravvisi l'opportunità, il Comitato Esecutivo ed un Amministratore Delegato determinandone i poteri.

I componenti il Consiglio di Amministrazione potranno essere comunque scelti fra i Soci (persone fisiche e/o rappresentanti degli Enti e Società facenti parte della compagine sociale) e tra non Soci.

Gli Amministratori durano in carica sino a tre esercizi secondo quanto verrà stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni dell'Amministratore o di cessazione per qualsiasi ragione dalla carica di uno o più membri del Consiglio, gli altri Amministratori possono provvedere alla loro sostituzione ai sensi del 1° comma dell'art. 2386 c.c.

I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea.

In caso di cessazione di oltre la metà dei Componenti il Consiglio si provvede in base all'art. 2386, 2°, 3°, 4° e 5° comma c.c..

I membri così nominati restano in carica per il restante periodo, sino alla scadenza del mandato dei membri originari.

Al Consiglio di Amministrazione sono affidate tutte le facoltà di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società non demandate dalla legge o dal presente Statuto ad altri organi.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- dà esecuzione alle norme statutarie ed alle deliberazioni dell'Assemblea;
- stabilisce le tariffe in conto servizi a carico dei Soci e dei fruitori dei servizi;
- predispone la Relazione previsionale dell'attività, il relativo conto economico-finanziario e le necessarie coperture finanziarie,
- predispone la programmazione e le direttive generali per tutta l'attività sociale;
- può predisporre regolamenti interni per disciplinare il funzionamento della Società, formare gruppi di lavoro consultivi per le diverse attività del consorzio, a cui possono partecipare anche elementi esterni al Consiglio stesso;
- decide la convocazione dell'Assemblea;
- forma il rendiconto annuale ed il Bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e li pone a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea stessa;
- delibera sulla partecipazione della Società ad Enti, Istituti e Società, designando le persone destinate a rappresentare nei medesimi la Società stessa;
- delibera sulla costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di lavoro;
- nomina il Direttore generale della Società e ne definisce le funzioni;
- stabilisce le funzioni del Comitato Esecutivo e la durata dei suoi membri;
- approva eventuali convenzioni da stipulare con terzi in relazione alle attività istituzionali.

Il Consiglio è convocato con raccomandata postale o con avviso a mano da inviare almeno cinque giorni prima della riunione, salvo particolari e comprovate urgenze che ne impongano la immediata convocazione, o con altro sistema di convocazione telematico che fornisca le stesse garanzie di ricezione.

Il Consiglio può essere convocato anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Le deliberazioni sono validamente assunte con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Un Segretario nominato dal Presidente del Consorzio redige il verbale delle riunioni e le controfirma.

Infine, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 2475 del C.C., le decisioni del consiglio possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

ARTICOLO 15

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione di un Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente della Società e da due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, uno dei quali è di diritto l'Amministratore Delegato qualora sia stato nominato.

Il Comitato Esecutivo determina le regole del proprio funzionamento.

Le deliberazioni del Comitato debbono comunque essere assunte dalla maggioranza dei membri in carica dello stesso.

ARTICOLO 16

La firma e la rappresentanza legale e giudiziale della Società spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nel caso di sua assenza o impedimento, al vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nei confronti di terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

I primi amministratori e tra essi il Presidente e il Vice Presidente verranno nominati direttamente, nell'atto costitutivo, dai Soci fondatori, i quali ne determineranno il numero e la durata in carica.

ARTICOLO 17

Il Collegio Sindacale è formato da tre membri effettivi dei quali uno designato dalla Camera di commercio di Modena, con funzioni di Presidente, uno dal Comune di Modena e uno dalla Provincia di Modena, e da due Sindaci supplenti dei quali uno designato dalla Camera di commercio e uno congiuntamente dal Comune e della Provincia.

Qualora non venga nominato un revisore contabile, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE -ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 18

Il patrimonio sociale è costituito:

- dalle quote sociali;
- dai fondi di riserva ordinario e straordinario;
- da eventuali donazioni e lasciti;
- da contributi in denaro corrisposti da Soci e da eventuali contributi corrisposti da Enti, espressamente versati a tale scopo.

ARTICOLO 19

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Durante la vita della Società non verranno distribuiti utili ai Soci. Eventuali residui di gestione verranno devoluti a fondi di riserva per una percentuale non inferiore a quella prevista dalla legge ed il restante ammontare destinato allo sviluppo della Società.

ARTICOLO 20

I liquidatori sono nominati dall'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della Società e che ne stabilisce anche obblighi e poteri.

Le eventuali attività, residue allo scioglimento ed alla liquidazione della Società, saranno suddivise tra tutti i Soci in misura proporzionale alle quote a ciascuno spettanti, salva diversa deliberazione dell'Assemblea che delibera lo scioglimento.